



COMUNE DI BRISSOGNE COMMUNE DE BRISSOGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5/2015

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **SEI** del mese di **MARZO** alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte per Legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica e di prima convocazione:

Il Consiglio Comunale

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
MENABREAZ Bruno - Presidente	Sì
CERISE Italo - Vice Sindaco	Sì
CHABLOZ Piero - Consigliere	Sì
DEME' Dimitri - Consigliere	No
DUCLOS Andrea - Consigliere	Sì
FIOU Christian - Consigliere	Sì
MANCUSO Roberto - Consigliere	No
MESSELOD Irene - Consigliere	Sì
MINUZZO Ander - Consigliere	Sì
PEDA' Fabrizio - Consigliere	Sì
PICCOT Sara - Consigliere	Sì
ZULIAN Piero - Consigliere	Sì
YEULLAZ Antonella - Consigliere	No
CECCARELLI Dario - Consigliere	No
VOLGET Maurizio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Cecilia PLAT

Essendo legale il numero degli intervenuti, MENABREAZ Bruno assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica Il Tecnico Comunale	Cortese Giovanni Battista	FAVOREVOLE
Parere sotto il profilo della legittimità Il Segretario comunale	Dott.ssa Cecilia PLAT	FAVOREVOLE

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2015 al 31 marzo 2015;

VISTO l'art. 15, comma 12 della L.R. 19 dicembre 2014 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), con cui la Regione ha fissato al 31 marzo 2015 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 in data 29/05/2014 ad oggetto: " Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014";

CONSIDERATO che, il relativo impianto normativo, rimane sostanzialmente lo stesso dell'anno scorso;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 45 del 29/12/2014 ad oggetto: "Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi per l'anno 2015";

RILEVATO quindi che l'Amministrazione non intende apportare modifiche alle relative aliquote, tariffe 2014 anche per permettere ai cittadini un minimo di stabilità sull'argomento;

CONSIDERATO quindi, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014;

RILEVATO, in effetti, che la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015) ha sostanzialmente confermato le previsioni legislative in materia di **IMU** previste per gli anni precedenti e precisamente:

- non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito **IMU** in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito **IMU** derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'**IMU** l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito **IMU** derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione **IMU** dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote **IMU** 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote **IMU** quelle della **TASI**, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'**IMU** e della **TASI** non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'**IMU** al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote **IMU** relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RILEVATO che la Giunta comunale con delibera n. 131 del 05/12/2012 ha individuato i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale e che ad oggi la stessa continua ad essere vigente;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della **TASI** è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della **TASI** sia quella prevista per l'applicazione dell'**IMU**;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO inoltre che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà alle aree edificabili in quanto il Comune sta concludendo l'iter di approvazione del nuovo Piano regolatore;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni come individuate all'art. 11 del regolamento TASI;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 44.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 16.500,00

Sgombero neve	€ 12.000,00
<i>TOTALE</i>	€ 72.500,00

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, dando atto che l'introito TASI sarà di circa il 50% dei costi dei servizi sopracitati;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui il Prospetto economico-finanziario risulta depositato agli atti necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

RILEVATO che nel PEF 2015 la spesa complessiva risulta superiore a quella dell'anno 2014 ;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende tenere invariate le tariffe 2014 accollandosi il maggior costo anche in vista del fatto che, nell'anno 2016, la tariffa dovrebbe essere rivista a livello di Comunità Montana;

RILEVATO che la mancata copertura integrale del costo previsto risulta di fatto consentita dall'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 così come sostituito dall'art. 1 comma 1 lettera e-ter) del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014; in base a tale disposizione è stato infatti eliminato il limite del 7% quale quota massima del piano finanziario che i Comuni avrebbero potuto non coprire con il gettito TARI, assicurando invece ai Comuni la possibilità di coprire con la tassa un importo di detto piano anche inferiore senza che questa decisione possa determinare alcuna violazione delle norme di cui al D.P.R. 158/1999 che prevedevano come presupposto della TIA (e poi della TARES e della TARI) la copertura integrale del costo del servizio con le entrate derivanti dalla tassa (fonte parere avv. FOGAGNOLO trasmesso al CELVA in data 19/09/2014);

RITENUTO di intervenire, come l'anno scorso, sui coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti delle varie categorie (domestiche e non domestiche) a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)	Pertinenze al 50%
1 componente	0,62455	41,94811	0,312275
2 componenti	0,72864	97,87891	0,364321
3 componenti	0,80299	125,84432	0,401497
4 componenti	0,86247	153,80972	0,431237
5 componenti	0,92196	202,74917	0,460978
6 o più componenti	0,96657	237,70593	0,483283

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06883	0,50427
2. Campeggi, distributori carburanti	0,14412	1,06867
3. Stabilimenti balneari	0,08174	0,60319
4. Esposizioni, autosaloni	0,06453	0,48488
5. Alberghi con ristorante	0,23017	1,70483
6. Alberghi senza ristorante	0,17209	1,27038
7. Case di cura e riposo	0,20435	1,51669
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,21511	1,59233
9. Banche ed istituti di credito	0,11831	0,87278
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,18714	1,37899
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,23017	1,70677
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,15488	1,14431
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,19790	1,46433
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,09250	0,67883
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11831	0,87278
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,04112	6,01247
17. Bar, caffè, pasticceria	0,78299	4,65481
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,37859	2,79871
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,33127	2,44184
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,30356	7,75802
21. Discoteche, night club	0,22371	1,66022

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2015 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Unica rata dell'imposta per il proprietario	16 dicembre
TASI	Unica rata affittuario	16 ottobre
TARI	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 Aprile 2015

UDITO il Sindaco esporre l'argomento precisando che, in generale, l'Amministrazione ha cercato, compatibilmente con la vigente normativa, di:

- mantenere le aliquote **IMU** dell'anno scorso,

- applicare la **TASI** con aliquota inferiore all'1 per mille,

- introdurre una tariffa **TARI** espressamente per gli immobili C2 e C6 in quanto la loro produzione di rifiuti è sicuramente inferiore a quella di un alloggio;

UDITO il capogruppo della minoranza richiedere quali siano state le problematiche incontrate dai cittadini con le nuove tasse ed i rapporti tra questi e gli uffici;

UDITO il segretario, su invito del Sindaco, riferire che gli uffici hanno sempre supportato i cittadini anche se purtroppo i dati disponibili e pervenuti dall'Agenzia delle Entrate o Catasto o Ministero ecc... non erano sempre aggiornati e quindi talvolta sono sorte delle incomprensioni con i contribuenti a cui si è cercato sempre di trovare soluzione;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (**TASI**) e della Tassa sui rifiuti (**TARI**) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 29/05/2014 n. 17;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 11 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 2, dello Statuto Comunale approvato con deliberazione c.c. 14/2001 e modificato con c.c. 22/2002;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta);

PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n.	11
Astenuti	n.	2 (e precisamente i Signori Zulian P e Volget M.)
Consiglieri votanti:	n.	9
Voti favorevoli:	n.	9
Voti contrari:	n.	=

VISTO l'esito della votazione,

DELIBERA

- **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

– *l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;*

2. ALIQUOTA PER I FABBRICATI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, COSÌ COME DISCIPLINATO DALL'ART. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR) E PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES):

– *aliquota base 0,88 per cento;*

3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D. LEG. VO 504/1992

– *aliquota base 0,76 per cento;*

- **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote ridotte previste nel regolamento comunale e di seguito riassunte:
- *per gli immobili concessi in locazione, ovvero in uso gratuito ai parenti in linea retta, collaterali e affini entro il secondo grado: 0,6%;*
 - *per gli immobili concessi in locazione adibiti ad attività commerciale situati al di sopra degli 800 metri s.l.m.: 0,4%.*
- **DI DETERMINARE** l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, ubicati su tutto il territorio comunale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza e per l'abitazione principale con le relative pertinenze se normata a livello nazionale;
- **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- **DI DARE ATTO** che la Giunta comunale con delibera n. 131 del 05/12/2012 ha individuato i valori delle aree edificabili situate sul territorio comunale e che ad oggi la stessa continua ad essere vigente;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- **DI DETERMINARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone la seguente aliquota unica pari 0,5 per mille
- **DI DETERMINARE** per le aree edificabili l'aliquota pari allo 0 per mille
- **DI INTRODURRE**, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TASI (vedi regolamento)
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che siano iscritti all'AIRE comunale;
 - e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è circa il 50%.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- **DI APPROVARE** il Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI DETERMINARE** per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)	Pertinenze al 50%
1 componente	0,62455	41,94811	0,312275
2 componenti	0,72864	97,87891	0,364321
3 componenti	0,80299	125,84432	0,401497
4 componenti	0,86247	153,80972	0,431237
5 componenti	0,92196	202,74917	0,460978
6 o più componenti	0,96657	237,70593	0,483283

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
22. Musei, biblioteche, scuole, associazioni,	0,06883	0,50427

luoghi di culto		
23.Campeggi, distributori carburanti	0,14412	1,06867
24.Stabilimenti balneari	0,08174	0,60319
25.Esposizioni, autosaloni	0,06453	0,48488
26.Alberghi con ristorante	0,23017	1,70483
27.Alberghi senza ristorante	0,17209	1,27038
28.Case di cura e riposo	0,20435	1,51669
29.Uffici, agenzie, studi professionali	0,21511	1,59233
30.Banche ed istituti di credito	0,11831	0,87278
31.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,18714	1,37899
32.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,23017	1,70677
33.Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,15488	1,14431
34.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,19790	1,46433
35.Attività industriali con capannoni di produzione	0,09250	0,67883
36.Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11831	0,87278
37.Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,04112	6,01247
38.Bar, caffè, pasticceria	0,78299	4,65481
39.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,37859	2,79871
40.Plurilicenze alimentari e/o miste	0,33127	2,44184
41.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,30356	7,75802
42.Discoteche, night club	0,22371	1,66022

– **DI DETERMINARE** per le utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)

- La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
- Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le

tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- **DI INTRODURRE**, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le riduzioni/esenzioni TARI previste nel relativo regolamento;
- **DI DARE ATTO** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Unica rata affittuario	16 ottobre
	Unica rata possessore	16 dicembre
TARI	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 aprile 2016

- **DI STABILIRE** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato anche in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MENABREAZ Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cecilia PLAT

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998, nr. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) attesto che copia del presente verbale di deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune dal 10-apr-2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Brissogne il 10-apr-2015

Il Segretario comunale
Dott.ssa Cecilia PLAT

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-apr-2015 ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Brissogne il 10-apr-2015

Il Segretario comunale
Dott.ssa Cecilia PLAT